

# COMUNE DI ALTIDONA

#### PROVINCIA DI FERMO

Largo Municipale, 1 – 63824 ALTIDONA (FM) – Tel. 0734/936353 – Fax 0734/936418

C.F. 81000890442 - Partita I.V.A. 00356990440 - Sito web: <u>www.altidona.net</u>

\_\_\_\_\_\_

Prot.n.0003244 del 30/04/2019

# **ORDINANZA**

Oggetto:STAGIONE BALNEARE 2019 - ORDINANZA SINDACALE INIZIALE INDIVIDUAZIONE DELLE ACQUE MARINO – COSTIERE NON DESTINATE ALLA BALNEAZIONE

## **IL SINDACO**

VISTA la vigente normativa in materia:

- Direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
- Direttiva Comunitaria 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Direttiva Comunitaria 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE;
- D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale";
- D. Lgs. n. 116 del 30 maggio 2008 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE";
- Decreto del Ministero della Salute 30 marzo 2010 "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione";
- Decreto del Ministero della Salute 19 aprile 2018, modifica del D.M. Salute 30 marzo 2010;
- VISTO il Decreto del Dirigente della P.F. Tutela delle Risorse Ambientali della Regione Marche n. 204 del 26/10/2010, con cui si sono individuate le acque di balneazione ai sensi del D. Lgs. n. 116/08 del D.M. 30 marzo 2010;
- VISTA la Legge n. 185 del 12 giugno 1993 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione", relativa all'attuazione del programma di sorveglianza per la rilevazione di alghe aventi possibili implicazioni igienico sanitarie;

VISTA la DGR Marche n.497 del 29/04/2019;

VISTO l'art. 650 del Codice Penale;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, con particolare riferimento agli artt. 50 e 54, relativi, rispettivamente, alle competenze e alle attribuzioni del Sindaco;

VISTA la Legge n. 241/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO lo Statuto Comunale;

- PREMESSO che, fra le competenze comunali di cui all'articolo 5, c. 1, lett. a) del D. Lgs. n. 116/2008, c'è quella di delimitare, prima dell'inizio della stagione balneare, le acque non adibite alla balneazione e le acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dall'apposito provvedimento regionale, garantendo, altresì, un'adeguata informazione al pubblico (art. 15 del D. Lgs. n. 116/2008);
- PRESO ATTO che, la Regione Marche, con propria DGR n.497 del 29/04/2019 già citata, ha stabilito che la stagione balneare inizia il 1° maggio e termina il 30 settembre per le acque marino costiere e dolci degli invasi artificiali e va dal 30 giugno 2019 al 9 settembre 2019 per le acque fluviali balneari;

PREMESSO che, sempre nella medesima D.G.R. di cui sopra, la Regione Marche:

- o ha dato attuazione alla direttiva n. 2006/7/CE sulle acque di balneazione, fornendo i seguenti elenchi:
  - acque di balneazione (BW) con propria classificazione;
  - punti di campionamento delle BW;
  - BW con divieto permanente di balneazione (YP);
  - BW che, nella stagione balneare (SB) precedente hanno avuto almeno una chiusura temporanea (sia di breve durata IBD, sia per tempi superiori alle 72 ore YT);
  - punti di campionamento per il monitoraggio di sorveglianza algale;
- o all'allegato E, ha dato indicazioni ed indirizzi da seguire nella prossima stagione balneare a cura dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente della Regione Marche (ARPAM) e dei Comuni balneari;
- DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, sono attribuite al Sindaco, rispettivamente, le funzioni di igiene e sanità pubblica e la potestà di adottare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

VERIFICATO che lungo il tratto di costa appartenente al Comune di Altidona

si trovano la foce del fiume Aso e l'immissione in mare del Fosso San Biagio, per cui è necessario non adibire alla balneazione le acque prospicienti tali tratti di costa per motivi di sicurezza e si trovano anche alcune BW per le quali è necessario disporre il divieto permanente di balneazione (YP), come da paragrafo F tabella a) della D.G.R. n.497 del 29/04/2019;

RILEVATO che il bene giuridico oggetto di tutela della presente ordinanza è la salute pubblica, in un'ottica di prevenzione dei pericoli sottesi;

- CONSIDERATO che obiettivo primario del presente atto è quello di salvaguardare la salute e l'incolumità pubblica, disponendo ordini finalizzati alla tutela igienico sanitaria ed alla sicurezza dei bagnanti;
- RITENUTO necessario provvedere adeguatamente alla rimozione di ogni fonte di pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, provvedendo ad escludere dalla balneazione lo/gli specchio/i d'acqua di mare di che trattasi;

VISTO il D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.

#### **ORDINA**

1. per le ragioni sopra espresse, di <u>NON DESTINARE ALLA BALNEAZIONE, per tutta la</u> <u>durata della stagione balneare corrente</u>, le acque marino – costiere corrispondenti ai tratti individuati come segue

# 1.1.per motivi di sicurezza:

1.1.1. Foce del Fiume Aso, prospicente al tratto compreso fra:

l'acqua di balneazione IT 011109001001 ( 253 m a Nord foce Fiume Aso) al confine Comunale Pedaso/Altidona (foce Fiume Aso)

COORDINATE INIZIO FOCE		COORDINATE FINE FOCE		LUNGHEZZA TRATTO (m)
Lat.43,1053	Long. 13,8413	Lat. 43,103334	Long. 13,841671	253 m

precisando che non saranno svolti gli accertamenti qualitativi delle acque marine di cui ai punti precedenti e non saranno previste attività di controllo e tutela dei bagnanti sulle suddette acque, in quanto <u>non adibite</u> alla balneazione;

2. che <u>SIA ADIBITO ALLA BALNEAZIONE</u> tutto il tratto di costa di competenza comunale, ad eccezione del tratto di cui al punto 1.1, di cui sopra, <u>solo sulla base dell'esito favorevole</u> delle analisi compiute dal competente servizio provinciale ARPAM nel mese di APRILE antecedente l'apertura della stagione balneare corrente;

## ORDINA ALTRESÌ

che sulle aree demaniali soggette al divieto di balneazione sia apposta e mantenuta, per tutta la durata della stagione balneare, a cura del Responsabile Servizio Ambiente, e dei concessionari di spiaggia per le aree in concessione, adeguata cartellonistica, finalizzata ad informare correttamente i cittadini e i bagnanti riguardo alle misure di gestione adottate ed ai rischi sanitari associati alla fruizione di tali acque di non balneazione;

o che tale cartellonistica sia mantenuta integra e ripristinata o sostituita, qualora fosse oggetto di atti vandalici che ne causino il danneggiamento o la rimozione;

#### **DISPONE**

- o che la presente ordinanza venga resa nota a tutta la popolazione ed ai bagnanti, mediante affissione all'Albo Pretorio comunale e pubblicazione sul sito web del Comune di Altidona;
- o che la presente ordinanza venga notificata ai concessionari di spiaggia;
- o che il presente atto, a cura del Servizio Ambiente, sia inviato a mezzo PEC, anticipandolo via e-mail, ai seguenti indirizzi:

DESTINATARIO	PEC	E-MAIL
Ministero della Salute	dgprev@postacert.sanita.it	acque.balneazione@sanita.it
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare	dgsta@pec.minambiente.it	
Regione Marche Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio P.F. Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa	regione.marche.acquasuolocosta@emarche.it	balneazione@regione.marche.it
ARPAM	Al dipartimento provinciale di competenza arpam.dipartimentofermo@emarche.it arpam.dipartimentoascoli@emarche.it	arpam.direzionegenerale@ambiente.marche.it
ASUR	All'Area Vasta di competenza areavasta4.asur@emarche.it	diramministr.asur@sanita.marche.it
Capitaneria di Porto Ufficio Locale Marittimo	cp-portosangiorgio@pec.mit.gov.it	portosangiorgio@guardiacostiera.it

o che gli Organi di Controllo preposti dalla normativa vigente verifichino l'esecuzione ed il rispetto della presente Ordinanza;

### **INFORMA**

o che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile;

- o che l'inottemperanza al presente provvedimento è sanzionabile ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
- che contro la presente ordinanza è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Ancona (entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi della Legge n. 1034 del 06/12/1971) oppure, in via alternativa, proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (entro 120 giorni dall'anzidetta pubblicazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971);
- che, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, l'unità organizzativa competente è l'Area Lavori Pubblici e Ambiente ed il responsabile del procedimento è la Sig.ra Tomassetti Morena reperibile al n. 0734-936353 email lavoripubblici@altidona.net.

**IL SINDACO** 

f.to Dott.ssa Giuliana Porrà